



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2011 (13.12)
(OR. en)**

18559/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0422 (NLE)**

**ANTIDUMPING 107
COMER 256
OC 84**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	9 dicembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 867 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spediti dalla Svizzera

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 867 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.12.2011
COM(2011) 867 definitivo

2011/0422 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spediti dalla Svizzera

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e della Svizzera.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali del regolamento di base.

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 511/2010 del Consiglio (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17) sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Nel giugno 2010 è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 64,3% sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese ("RPC").

La presente inchiesta è stata avviata il 18 maggio 2011 conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base in seguito a una domanda presentata dall'Associazione europea dei metalli (Eurometaux) per conto di un produttore dell'Unione che fabbrica cavi di molibdeno. Il richiedente ha sostenuto che le misure in vigore venivano eluse mediante il trasbordo dei prodotti attraverso la Malaysia e la Svizzera.

I risultati del caso in esame si basano sui dati disponibili, poiché né i produttori esportatori dei paesi interessati né gli importatori dell'Unione hanno collaborato. Non sono pervenute osservazioni dalle autorità cinesi, malesi o svizzere.

Secondo la domanda in Malaysia o in Svizzera non vi è alcuna produzione di cavi di molibdeno. Nel corso della presente inchiesta la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova che potesse contraddire tale informazione.

Svizzera

L'inchiesta non ha potuto stabilire l'esistenza di pratiche di trasbordo di cavi di molibdeno originari della RPC attraverso la Svizzera, in quanto durante il PI non sono state registrate importazioni del prodotto in esame dalla Svizzera, dichiarato originario di tale nazione verso l'Unione. È quindi opportuno chiudere l'inchiesta sull'eventuale elusione di misure antidumping da parte di importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera e sospendere la registrazione delle importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera avviata con il regolamento di apertura.

Malaysia

La diminuzione delle importazioni cinesi e il parallelo incremento delle importazioni dalla Malaysia rappresentano un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC e la Malaysia, da un lato, e l'Unione, dall'altro.

Dall'inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo.

Dal confronto tra la media ponderata del valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione risulta l'esistenza di dumping.

È stato inoltre verificato che i prezzi all'esportazione dalla Malaysia sono inferiori a quelli dell'industria dell'Unione determinati nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda gli effetti di indebolimento in termini di volume, il livello delle importazioni dalla Malaysia durante il PI è pari a circa il 6% del livello delle

importazioni del prodotto originario della RPC prima dell'istituzione delle misure. Si conclude pertanto che le importazioni dalla Malaysia hanno indebolito gli effetti ripparatori del dazio in termini sia di quantitativi che di prezzi.

Si propone pertanto di estendere le misure antidumping alle importazioni di cavi di molibdeno spediti, direttamente o attraverso un paese terzo, dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopraindicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea² ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (UE) n. 511/2010³ ("il regolamento iniziale") il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 64,3% sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento citato ("il prodotto in esame") originari della Repubblica popolare cinese ("RPC" o "il paese interessato"). Dette misure sono denominate di seguito "misure in vigore" e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata "inchiesta iniziale".

2. Domanda

(2) Il 4 aprile 2011 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure in vigore. La domanda è stata presentata dall'Associazione europea dei Metalli (Eurometaux) per conto di un produttore dell'Unione che fabbrica determinati cavi di molibdeno ("il richiedente").

² GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

³ GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.

- (3) Nella domanda si affermava che, dopo l'istituzione delle misure in vigore, si era verificato un notevole cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e la Svizzera, da un lato, e l'Unione, dall'altro. Il richiedente ha sostenuto che tale cambiamento fosse dovuto al trasbordo dei cavi di molibdeno attraverso la Malaysia o la Svizzera.
- (4) La domanda concludeva che non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica per il trasbordo a parte l'esistenza delle misure in vigore.
- (5) Il richiedente ha infine affermato che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo e che considerando il valore normale del prodotto determinato durante l'inchiesta iniziale i prezzi dei cavi di molibdeno provenienti dalla Malaysia e dalla Svizzera erano oggetto di dumping.

3. Apertura

- (6) Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE) n. 477/2011⁴ ("il regolamento di apertura"). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare a partire dal 19 maggio 2011 le importazioni del prodotto in esame spedite dalla Malaysia o dalla Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia o della Svizzera.

4. Inchiesta

- (7) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Svizzera, ai produttori esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell'Unione notoriamente interessati nonché ai produttori dell'Unione.
- (8) Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori in Malaysia, Svizzera e nella RPC nonché agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e/o menzionati nella domanda. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.
- (9) Un importatore dell'Unione ha contattato la Commissione affermando di non aver mai acquistato cavi di molibdeno al di fuori dell'Unione.
- (10) Due società malesi hanno comunicato di non aver prodotto o esportato durante il PI cavi di molibdeno verso l'Unione.
- (11) Una società svizzera ha dichiarato di non essere coinvolta da tre anni nella produzione o nella vendita di cavi di molibdeno.

⁴ GUL 131 del 18.5.2011, pag. 14.

- (12) Un produttore cinese ha risposto al questionario comunicando di non esportare cavi di molibdeno né verso l'Unione né verso la Malaysia o la Svizzera a decorrere dal 2009.
- (13) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle autorità cinesi, malesi o svizzere.

5. Periodo dell'inchiesta

- (14) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2011 ("il PI"). Per verificare l'esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo considerato").

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione

- (15) Come indicato nel considerando 10, hanno collaborato solo due società malesi, le quali però non hanno esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PI. Come indicato nel considerando 11, solamente una società svizzera ha fornito informazioni, comunicando di non essere coinvolta da tre anni nella produzione o nella vendita del prodotto in esame. A norma dell'articolo 18 del regolamento di base i risultati sono stati pertanto elaborati sulla base dei dati disponibili.
- (16) La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base esaminando 1) se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e la Svizzera, da un lato, e l'Unione, dall'altro; 2) se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; 3) se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile; e 4) se vi fossero prove dell'esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma dell'articolo 2 del regolamento di base.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

- (17) Il prodotto in esame è quello definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale: cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95% di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, originari della RPC, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00.
- (18) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel considerando 17 ma spedito dalla Malaysia o dalla Svizzera, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.
- (19) Per quanto riguarda le importazioni dichiarate originarie della Svizzera, è stato stabilito, sulla base dei dati provenienti dalla banca dati Surveillance II, che durante il PI non si sono verificate importazioni del prodotto in esame nell'Unione.

- (20) Per quanto riguarda le importazioni dichiarate originarie della Malaysia, in assenza di collaborazione, il confronto tra i cavi di molibdeno esportati dalla RPC verso l'Unione e i cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia nell'Unione è stato basato sulle informazioni disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, comprese le informazioni fornite nella domanda. Nessuna informazione ottenuta nel corso della presente inchiesta suggerisce che i cavi di molibdeno esportati dalla RPC verso l'Unione e i cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia all'Unione non abbiano le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Durante l'inchiesta non sono pervenute prove del contrario.

3. Cambiamento della configurazione degli scambi

Importazioni di cavi di molibdeno nell'Unione

3.1.1. RPC e Malaysia

- (21) A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi la stima del livello delle importazioni per l'anno 2010 e per il PI è stata determinata attraverso il confronto di varie fonti statistiche, fra cui fonti accessibili al pubblico, come Eurostat, nonché altre fonti, come la banca dati, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, e la banca dati Surveillance II.
- (22) Le importazioni dalla RPC erano pari a 87 tonnellate nel 2007, a 100 tonnellate nel 2008 e a 97 tonnellate nel PI iniziale (dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009), come indicato nel considerando 27 del regolamento iniziale.
- (23) Le importazioni dalla RPC del prodotto in esame sono diminuite in modo significativo in seguito all'istituzione delle misure (da 97 tonnellate nel PI iniziale a meno di 10 tonnellate nel PI). D'altro canto, si è registrato un aumento delle importazioni dalla Malaysia da zero nel 2009 a circa 6 tonnellate nel PI.

3.1.2. RPC e Svizzera

- (24) Secondo i dati forniti da Eurostat, ovvero dati a livello del codice NC, le importazioni dalla Svizzera sono aumentate da uno zero virtuale nel 2009 e negli anni precedenti a 5 tonnellate sia nel 2010 che nel 2011. L'inchiesta ha tuttavia stabilito che durante il PI non è stata effettuata nessuna importazione del prodotto in esame dalla Svizzera nell'Unione, dichiarate originarie della Svizzera. Nessuna di tali importazioni, inoltre, ha avuto luogo nel 2010, mentre le misure provvisorie iniziali sono in vigore dal dicembre 2009.

3.1.3. Importazioni dalla RPC verso la Malaysia e la Svizzera

- (25) Le fonti statistiche cinesi indicano che le esportazioni del prodotto in esame verso la Malaysia sono cominciate nel 2010 e che nel 2008 e 2009 venivano esportati quantitativi trascurabili.
- (26) Le fonti statistiche svizzere mostrano che le importazioni dalla RPC nella Svizzera sono cominciate nel 2010 e sono continuate nel 2011, anche se nel 2008 e 2009 venivano importati quantitativi trascurabili. Tali dati sulle importazioni fanno tuttavia riferimento ai codici NC e hanno conseguentemente una portata più ampia rispetto alla

definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta. Come già menzionato, è stato stabilito che non sono state effettuate importazioni del prodotto in esame dalla Svizzera nell'Unione, dichiarate originarie della Svizzera. L'inchiesta non ha pertanto potuto stabilire l'esistenza di pratiche di trasbordo di cavi di molibdeno originari della RPC attraverso la Svizzera.

3.1.4. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

Malaysia

- (27) Il generale declino delle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione a partire dal 2010 e il parallelo incremento delle esportazioni dalla Malaysia nonché delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia dopo l'istituzione delle misure iniziali hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi, da un lato, e l'Unione, dall'altro.

Svizzera

- (28) Per quanto riguarda la Svizzera, non si è potuto osservare alcun cambiamento della configurazione degli scambi relativo alle importazioni del prodotto in esame tra la RPC, la Svizzera e l'Unione. L'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping mediante importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera va pertanto chiusa.

4. Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica

- (29) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi.
- (30) Il confronto dei flussi commerciali tra la RPC e la Malaysia, da un lato, e la Malaysia e l'Unione, dall'altro, indicano l'esistenza di pratiche di trasbordo. L'asserzione figurante nella domanda non è stata contestata da nessun operatore, né dei paesi precedentemente menzionati né dell'Unione. Si ricorda che nessun produttore di cavi di molibdeno in Malaysia ha collaborato nella presente inchiesta.
- (31) Dall'inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore. Non sono stati individuati altri elementi, se non l'elusione del pagamento del dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo del prodotto in esame dalla RPC attraverso la Malaysia.
- (32) La presente conclusione è inoltre corroborata dal fatto che nessun produttore di cavi di molibdeno in Malaysia si è manifestato nel corso della presente inchiesta.
- (33) Si osserva inoltre che le importazioni dalla Malaysia si sono interrotte all'incirca al momento della pubblicazione del regolamento di apertura.
- (34) Si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda

frase, del regolamento di base il cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC e la Malaysia, da un lato, e l'Unione, dall'altro, è riconducibile all'imposizione delle misure in vigore.

5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

- (35) Per valutare se i prodotti importati dalla Malaysia, in termini di quantitativi e di prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore, sono stati impiegati i dati delle fonti statistiche disponibili, come indicato nel considerando 21, quali migliori dati disponibili sui quantitativi e sui prezzi delle esportazioni dalla Malaysia.
- (36) L'aumento delle importazioni dalla Malaysia è stato considerato significativo in termini di quantitativi. Il livello delle importazioni dalla Malaysia durante il PI ammonta a circa il 6% del livello delle importazioni del prodotto originario della RPC nell'Unione prima dell'istituzione delle misure.
- (37) Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di *underselling* (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo.

6. Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile

- (38) Tenuto conto della mancata collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. I prezzi ricavati da fonti statistiche, come indicato nel considerando 21, sono stati considerati i più attendibili.
- (39) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto adeguato che il valore normale da utilizzare in un'inchiesta antielusione sia il valore normale determinato durante l'inchiesta iniziale. In assenza di collaborazione e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all'esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante l'inchiesta iniziale.
- (40) Nell'ambito dell'inchiesta iniziale gli Stati Uniti sono stati scelti come adeguato paese di riferimento ad economia di mercato. Poiché il produttore del paese di riferimento effettua solo marginalmente vendite sul mercato nazionale statunitense, non si è ritenuto ragionevole utilizzare i dati relativi a dette vendite per determinare o costruire il valore normale. Di conseguenza il valore normale per la RPC è stato stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione dagli Stati Uniti verso altri paesi terzi, compresa l'UE.
- (41) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale, come stabilito nel regolamento iniziale, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione durante il PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

- (42) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza del dumping.

C. MISURE

- (43) Alla luce dei risultati di cui sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC è stato eluso mediante trasbordo attraverso la Malaysia.
- (44) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base le misure antidumping esistenti applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC vanno estese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato originario o no di tale paese.
- (45) Le misure da estendere sono quelle definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2010, che corrispondono a un dazio antidumping definitivo pari al 64,3% applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (46) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le misure estese vanno applicate alle importazioni soggette a registrazione all'ingresso dell'Unione in forza del regolamento di apertura e su tali importazioni registrate di cavi di molibdeno spedite dalla Malaysia vanno prelevati dazi.

D. CHIUSURA DELL'INCHIESTA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI DALLA SVIZZERA

- (47) In considerazione dei risultati relativi alla Svizzera, l'inchiesta sull'eventuale elusione di misure antidumping da parte di importazioni del prodotto in esame spedite dalla Svizzera va chiusa e la registrazione delle importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera, avviata con il regolamento di apertura, va sospesa.

E. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (48) Si ricorda che nel corso della presente inchiesta nessun produttore/esportatore di cavi di molibdeno verso l'Unione si è presentato o è risultato esistere in Malaysia. Tuttavia, i produttori malesi che durante il PI non hanno esportato il prodotto in esame verso l'Unione e che intendano presentare, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso saranno invitati a compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione è giustificata. L'esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che continuino ad essere applicate pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica e degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione quanto prima e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare ogni eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

- (49) Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

F. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (50) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95% di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95% di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 11), spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia.

2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 477/2011 e dell'articolo 13, paragrafo 3, nonché dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax: +32 2297 98 81
E-mail: TRADE-13-3-MOLYBDENUM@ec.europa.eu

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 511/2010.

Articolo 3

È chiusa l'inchiesta avviata dal regolamento (UE) n. 477/2011 recante apertura di un'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Svizzera dichiarati o no originari della Svizzera.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 477/2011.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*